

Comune di Quarto

Provincia di Napoli



SETTORE URBANISTICA - AMBIENTE

**NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA AI
SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N.7
DEL 25/7/2013.**

**Il Responsabile del Servizio
Istruttore Tecnico Direttivo
(Geom. Alessio Camerlingo)**

**Il Capo Settore
(Dr. Francesco Angari)**

I N D I C E

TITOLO I **Disposizioni Generali**

- art. 1 Oggetto
- art. 2 Competenze.
- art. 3 Responsabilità.
- art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento
- art. 5 Atti a disposizione del pubblico

TITOLO II **Deposito di osservazione e obitori**

- art. 6 Deposito di osservazione e obitori
- art. 7 Deposizione della salma nel feretro.
- art. 8 Verifica e chiusura feretri.
- art. 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.
- art.10 Piastrina di riconoscimento

TITOLO III **CIMITERI**

- art.11 Cimiteri
- art.12 Disposizioni generali --Vigilanza.
- art.13 Reparti speciali nel cimitero.
- art.14 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

TITOLO IV **Piano Regolatore cimiteriale**

- art. 15 Disposizioni generali.
- art. 16 Piano regolatore cimiteriale

TITOLO V **Inumazione e Tumulazione**

- art. 17 Inumazione
- art. 18 Cippo.
- art. 19 Tumulazione.
- art. 20 Deposito provvisorio

TITOLO VI **Esumazioni ed Estumulazioni**

- art. 21 Esumazioni ordinarie.
- art. 22 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie.
- art. 23 Esumazione straordinaria.
- art. 24 Estumulazione.
- art. 25 Esumazione ed Estumulazioni gratuite e a pagamento.
- art. 26 Raccolta delle ossa.
- art. 27 Oggetti da recuperare
- art. 28 Disponibilità dei materiali

TITOLO VII **Cremazione**

- art. 29 Urne cinerarie

TITOLO VIII

Disciplina del cimitero

- art. 30 Orario
- art. 31 Disciplina dell'ingresso
- art. 32 Divieti speciali.
- art. 33 Riti funebri.
- art. 34 Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni .
- art. 35 Fiori e piante ornamentali .
- art. 36 Materiali ornamentali

TITOLO IX CONCESSIONI

Tipologie e manutenzione delle sepolture

- art. 37 Sepolture private .
- art. 38 Durate delle concessioni .
- art. 39 Modalità di concessione .
- art. 40 Uso delle sepolture private.
- art. 41 Alienazione della concessione
- art. 42 Manutenzione
- art. 43 Costruzione dell'opera - termini -.

TITOLO X REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

- art. 44 Revoca
- art. 45 Decadenza .
- art. 46 Provvedimenti conseguenti la decadenza
- art. 47 Estinzione.

TITOLO XI LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- art. 48 Accesso al cimitero.
- art. 49 Orario di lavoro.

TITOLO XII OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEL CIMITERO

- art. 50 Obblighi e divieti per il personale del cimitero.

TITOLO XIII IMPRESE POMPE FUNEBRI

- art. 51 Autorizzazioni
- art. 51bis Trasporti
- art. 52 Trasporti privati
- art. 53 Obblighi e Divieti per le imprese private

TITOLO XIV DISPOSIZIONI VARIE

- art. 54 Mappa
- art. 55 Annotazioni in mappa.
- art. 56 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali .
- art. 57 Schedario dei defunti.
- art. 58 Scadenario delle operazioni cimiteriali

TITOLO XV NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

art. 59 Cautele
art. 60 Concessioni pregresse.
Art.61 Sanzioni Amministrative
art. 62 Efficacia delle disposizioni del Regolamento

TITOLO I
Disposizioni Generali

ARTICOLO 1

(Oggetto)

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al TITOLO VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, al D.P.R. 10/09/1990, n.285 e Legge Regionale N° 12/2001 modificata con Legge Regionale N° 7/2013, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ARTICOLO 2

(Competenze)

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati ai sensi dello art. 113 lettera (a) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.L., dal Responsabile del Servizio Cimiteriale.

ARTICOLO 3

(Responsabilità)

Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi elementi penalmente perseguibili.

ARTICOLO 4

(Servizi gratuiti e a pagamento)

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento

Tra i servizi gratuiti sono compresi;

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate.
- d) l'uso delle celle frigorifere comunali;

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento della tariffa che è stabilita dai competenti organi comunali nei piani finanziari annuali o triennali di cui all'allegato A del presente Regolamento.

In particolare sono a pagamento, ai sensi del comma 7-bis dell'art. 1 della L. 28/2/2001. n. 26, i seguenti servizi:

- a) l'inumazione del feretro in campo comune;
- b) l'inumazione di resti mortali integri;
- c) l'esumazione ordinaria del feretro;
- d) l'esumazione straordinaria del feretro;
- e) la deposizione delle ossa in ossario comune;

- f) l'apertura del loculo o tomba privata;
- g) la tumulazione del feretro in loculo o tomba privata;
- h) l'estumulazione ordinaria e straordinaria del feretro;
- i) fornitura di cassetta resti mortali e suo confezionamento;

ARTICOLO 5 **(Atti a disposizione del pubblico)**

Presso gli uffici comunali è tenuto, su supporto cartaceo e/o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990, che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- b) copia del presente regolamento;
- c) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241.

TITOLO II° **Deposito di osservazione e obitori**

ARTICOLO 6 **(depositi di osservazione ed obitori)**

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero, in conformità alle disposizioni di legge.

L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto salma di persona accidentata o, infine, dalla Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee ed anche dei familiari.

Sono istituite la casa funeraria e la sala del commiato da attrezzare in conformità di requisiti strutturali minimi per l'esercizio delle attività sanitarie, ai sensi del D.P.R. n. 801 del 14/01/1997.

La realizzazione e la gestione pubblica della sala del commiato sono regolamentati dagli artt. 10/Bis e 10 Ter della Legge Regionale n. 7 del 25/7/2013.

- La sala pubblica del commiato assicura lo svolgimento dei riti funebri nel rispetto della dignità, delle convinzioni religiose e culturali della volontà del defunto e dei suoi familiari.
- Il comune con convenzione, affida la gestione della sala pubblica del commiato ad associazioni e fondazione con finalità statuarie coerenti con la materia, non aventi scopo di lucro e ne promuove la informazione e la pubblicità;
- L'utilizzo della sala del commiato è disciplinato da apposito Regolamento Comunale.
- Le strutture per il commiato e le case funerarie possono essere collocate anche nella zona di rispetto cimiteriale.

ARTICOLO 7 **(Deposizione della salma nel feretro)**

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art.9. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito, ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del competente Ufficio del Distretto dell'ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ARTICOLO 8 **(Verifica e chiusura feretri)**

La natura del trasporto di una salma è tale da assoggettare l'incaricato del trasporto alla normativa prevista per gli incaricati di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 del Codice penale, come modificato dalla Legge 26.4.1990 N° 86, così come stabilito al punto 5.4 della Circolare Ministero della Sanità N° 24 del 24/6/1993.

Pertanto, l'Impresa autorizzata ad effettuare i trasporti funebri dovrà individuare un proprio incaricato responsabile della chiusura del feretro e della apposizione del sigillo a garanzia dell'integrità dello stesso.

Lo stesso incaricato dovrà redigere apposito verbale sull'integrità del medesimo, secondo la vigente legislazione dichiarando inoltre che la salma in esso racchiusa corrisponde a quella, le cui generalità sono riportate, sull'atto autorizzativo di trasporto e seppellimento.

L'incaricato dell'impresa dovrà effettuare le suddette operazioni sotto la vigilanza del custode Cimiteriale.

L'Impresa incaricata dei trasporti funebri dovrà essere in possesso dell'autorizzazione al Commercio e di Pubblica Sicurezza di cui all'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Il trasporto funebre potrà essere svolto anche dal Comune secondo una delle forme previste dalla Legge N° 142 dell'8/6/1990.

Il trasporto funebre dovrà avvenire con mezzi aventi le caratteristiche indicate dall'art. 20 del D.P.R. 285/90.

Il Responsabile del Servizio Igiene dell'A.S.L. vigila e controlla l'applicazione della norma di cui al successivo art. 9.

L'Impresa incaricata del trasporto deve essere in possesso oltre alle autorizzazioni sopra richiamate, anche del titolo abilitativo rilasciato dal Comune per esercitare l'attività funebre, di cui all'art. 1/bis dell'allegato "A" della Legge Regionale N° 12/2001 modificata dalla Legge Regionale N° 7/2013.

ARTICOLO 9 **(Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti)**

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm.2 e superiore a cm.3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui agli artt 74 e 75 del DPR n° 285 del 10/09/90.
- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art.24, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art.30 del DPR n.285 del 10/settembre/1990.

c) per il trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km, all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera (b) precedente, nonché agli artt. 27, 26 e 29 del D.P.R. n. 285 del 10/09/1990 se il trasporto è per o dall'estero;
Per i trasferimenti da Comune a Comune con distanza superiore ai 100 Km in cui la salma a destinazione deve essere inumata o cremata, al posto della cassa di metallo può essere utilizzato un contenitore biodegradabile autorizzato dal Ministero della Salute o dalla Regione Campania, all'interno della cassa di legno;
- d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 km:
 - e sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell' art. 30, punto 5, del DPR n.285 del 10/9/1990;

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera (b) precedente.

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi d'igiene Pubblica dell'A.S.L., o, suo delegato, il rinnovo del feretro o rivestimento totale con lamiera metallica di zinco di spessore non inferiore a 0,660 mm.

Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificato la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'ASL competente del Comune di partenza. Se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Nella inumazione l'impiego del feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministro della Sanità ai sensi dell'ad. 75 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285. Se la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

È consentito l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Se viene utilizzata la valvola si possono evitare al feretro di legno le cerchiature esterne di metallo, stabilite dall'art. 30 del D.P.R. 285/90.

ARTICOLO 10

(Piastrina di riconoscimento)

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano, rispettivamente alla cremazione o all'inumazione, al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

ARTICOLO 11

Il Comune provvede al servizio del seppellimento delle salme nelle aree appositamente allestite nel civico cimitero.

ARTICOLO 12 **(Disposizioni generali - Vigilanza)**

E vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco.

Il Comune provvede alla manutenzione del Cimitero, così come alla custodia e agli altri servizi cimiteriali, con le forme di gestione ai sensi dell'art 113 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267. Le operazioni di inumazione, tumulazione, di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/09/1990 n.285.

Il personale utilizzato per le operazioni cimiteriali deve essere in possesso dei requisiti formativi definiti dalla delibera di Giunta Regionale 15 maggio 2009 N° 963.

Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL, controlla il funzionamento del cimitero per l'aspetto igienico - sanitario e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Il Responsabile delle attività cimiteriali, che riceve la salma, deve verificare le autorizzazioni a trasporto ed al seppellimento e la conformità di quanto in esse indicate e da quanto indicato nel verbale di riconoscimento del defunto e di sigillatura del feretro, redatto dal Direttore Tecnico o dall'operatore funebre addetto al trasporto, comunicando al Comune competente e all'Osservatorio Regionale eventuali inadempienze e discordanze, per consentire l'accertamento di violazioni della normativa in materia e l'irrogazione delle relative sanzioni, così come stabilito dal comma 5 dell'art. 9 dell'allegato "A" della Legge Regionale N° 12/2001, modificato dalla Legge Regionale N° 7/2013.

ARTICOLO 13 **(Reparti speciali nel cimitero)**

Nell'interno del cimitero e' possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale destinati al seppellimento delle salme e alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.

Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità.

ARTICOLO 14 **(Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali)**

Le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza sono ricevute e seppellite nel Cimitero, senza distinzione di origine, cittadinanza e religione, salvo richiesta di altra destinazione. Sono altresì ricevute e seppellite le salme di persone nate nel Comune di Quarto.

Indipendentemente dalla residenza, e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 15 del presente Regolamento salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In assenza di tale manifestazione possono provvedere i discendenti.

TITOLO IV **(Piano Regolatore Cimiteriale)**

ARTICOLO 15 **(Disposizioni generali)**

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie.

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990 n. 285. -

Il Cimitero compatibilmente con l'esigenza di detti campi, ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art.90 e seguenti del D. P. R. 10/09/1990 n.285. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (murature, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e dall' art. 16 del presente Regolamento.

ARTICOLO 16 **(Piano regolatore cimiteriale)**

Il Consiglio Comunale , adotta il piano regolatore cimiteriale e lo adegua periodicamente all'esigenze del servizio.

Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare del competente distretto dell'A.S.L. in applicazione dell' art.139 del D.lgs. 18/08/2000 n.267.

Nella elaborazione del piano il Capo Settore dell' U.T.C. dovrà tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salme per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- b) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- c) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere possibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- d) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda e alle potenziali inumazioni, tumulazioni, cremazioni;

Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- campi di inumazione comuni;
- campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
- campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuali , per famiglie o collettività
- tumulazioni individuali(loculi);
- manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia);
- ossario comune
- cellette ossario
- f) la relazione tecnico – sanitaria del luogo, particolare attenzione alla situazione dell'orografia

e della natura fisico – chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica, comma 5 lettera c) art. 9 Legge Regionale N. 12/2001

g) Il piano cimiteriale di cui al comma 4 dell'art. 9 della Legge Regionale 12/2001 deve inserirsi nel contesto civile della città e raccordarsi al P.R.G. della stessa in funzione delle aree che circondano il cimitero e le attività anche mercantili che lo interessano (comma 6 art. 9 Legge Regionale N. 12/2001).

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/ settembre/1990 n° 285.

Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, i limiti di edificabilità, le distanze dai viali e le eventuali fasce di rispetto, l'altezza massima fuori terra ed entroterra per la realizzazione di ipogei, il numero massimo e le dimensioni dei singoli loculi, le caratteristiche dei materiali da utilizzare, nonché altre eventuali limitazioni ed osservazioni alle quali dovranno attenersi gli assegnatari. Detto piano stabilisce inoltre le procedure da seguire per l'autorizzazione alla realizzazione delle opere funerarie e per la manutenzione delle stesse. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

TITOLO V (Inumazione ed Estumulazioni)

ARTICOLO 17 (Inumazione)

Le sepolture per inumazione hanno una durata di **cinque** anni dalla data di seppellimento, come stabilito dal Decreto Dirigenziale N° **306** del **15/10/2009** della Giunta Regionale della Campania, in virtù della **D.G.R.C. N° 1948/2003**.-

ARTICOLO 18 (Cippo)

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione e' contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

E' vietato l'installazione di qualsiasi copritomba che limiti le superfici della tomba. La tomba non può essere limitata da materiale non impermeabile ad eccezione di un telaio di recinzione. L'installazione delle lapidi, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. 10/09/1990 n.285.

ARTICOLO 19 (Tumulazione)

Ai sensi del D.P.R. N° 254 del 15/7/2003 e successive modificazioni va comunque precisato che il periodo di giacenza del feretro nel loculo non può essere inferiore ai venti anni, poiché solo dopo

tale data le spoglie del defunto sono considerate resti mortali.

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza metri 2,25, altezza metri 0,70 e larghezza metri 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10/09/1990 n° 285.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 10/09/1990 n.285.

ARTICOLO 20 (Deposito provvisorio)

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che la rappresentano, il feretro o i resti mortali sono provvisoriamente depositi in apposito loculo previo pagamento della tariffa stabilita dai competenti organi comunali nei piani finanziari annuali o triennali.

La concessione provvisoria e' ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- b) per coloro che non hanno ancora in concessione un loculo/tumulo e sono in attesa del perfezionamento dell'iter procedurale;

La durata del deposito provvisorio e' fissata dal Responsabile dell'Ufficio, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori dalla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'Ufficio Comunale.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro o alla sistemazione definitiva dei resti mortali, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, provvederà ad inumare la salma o trasferire i resti mortali in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

E' da precisare che comunque trattandosi di estumulazione straordinaria la stessa deve essere effettuata in presenza del Coordinatore Sanitario o suo delegato, della ASL competente per territorio, il quale deve verificare che il feretro è integro e può essere trasferito in altra sepoltura o deve essere sostituito.

È consentita, con modalità analoghe, la tumulazioni provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

TITOLO VI (Esumazioni ed Estumulazioni)

ARTICOLO 21 (Esumazioni ordinarie)

Il turno ordinario delle esumazioni nel cimitero è di **5** (cinque) anni come stabilito dal Decreto Dirigenziale N° 306 del 15/10/2009 della Giunta Regionale della Campania;

Le esumazioni ordinarie si effettuano in presenza del responsabile del cimitero, il quale, una volta effettuata la esumazione, stabilisce se i resti sono completamente mineralizzati e quindi da considerarsi resti mortali o non ancora mineralizzati e quindi da considerarsi ancora salma, solo in caso di dubbio il responsabile del cimitero può richiedere l'intervento del Coordinatore Sanitario dell'ASL competente per territorio.

ARTICOLO 22

(Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie)

Il Responsabile dell'Ufficio autorizza le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e le registra, avvalendosi anche di sistemi informatici.

Il Responsabile dell'Ufficio, annualmente, cura la stesura di elenchi o tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria, dandone comunicazione ai familiari, o in caso di impossibilità apponendo avviso sia presso la bacheca ubicata nel cimitero, sia sulle singole lapidi.

L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinarie in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio d'affiggere all'albo cimiteriale.

Trascorsi 60 giorni dalla comunicazione o dall'apposizione di un avviso sulla tomba, si procede all'esumazione d'ufficio, ed i resti mortali vengono depositi in ossario comunale.

ARTICOLO 23

(Esumazione straordinaria)

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, nei seguenti casi:

- a) in esecuzione di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria
- b) su richiesta dei familiari, per trasferimento ad altra sepoltura anche nello stesso cimitero, previa autorizzazione del Sindaco e previo rilascio del parere del Dirigente sanitario del Distretto:

Le esumazioni straordinarie si possono effettuare ai sensi dell'art.84 del DPR 10/091/990 n.285 solo dal 1° Ottobre al 30 Aprile.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie si possono eseguire anche se la salma deve essere cremata, previa autorizzazione del sindaco.

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare se la malattia, causa di morte, è compresa nell'elenco delle malattie infettive - diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

Quando e' accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusa, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente Sanitario del distretto dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Le esumazioni straordinarie sono sempre eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. competente del territorio, ai sensi del comma 3 art. 83 del D.P.R. N. 285/90.

ARTICOLO 24

(Estumulazione)

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.

Le estumulazioni straordinarie possono avvenire:

a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni, al fine di trasferire la salma in altro tumulo previa autorizzazione Sindacale sentito il parere del Dirigente Sanitario del Distretto. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie si possono eseguire anche se la salma deve essere cremata, previa autorizzazione del Sindaco.

b) su ordine della Autorità Giudiziaria.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dei servizi cimiteriali.

I resti mortali, individuati ai sensi del successivo art. 26, sono raccogliibili in cassetta di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessione a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi sono collocati in ossario comune.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non sia richiesto nella domanda di estumulazione, esso è inumato in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato con ordinanza del Sindaco.

A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile dell'Ufficio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno due anni dalla precedente.

ARTICOLO 25

(Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento)

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata dalla tariffa.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa che è stabilita dai competenti organi comunali nei piani finanziari annuali o trimestrali. Per quelle richieste dalla Autorità Giudiziaria, si applica l'articolo 106 del R.D. 23/12/1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, relativa alle operazioni svolte, comprensiva dei costi del personale.

ARTICOLO 26

(Raccolta delle ossa)

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune salvo sia richiesto il collocamento in struttura privata cimiteriale.

ARTICOLO 27

(Oggetti da recuperare)

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'Ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.

Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune.

ARTICOLO 28

(Disponibilità dei materiali)

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà al Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

Il ricavo delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiale e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune, dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Per quanto riguarda la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, nonché l'affidamento e conservazione delle medesime, bisogna attenersi agli adempimenti previsti della Legge Regionale N°20/2006, con particolare riferimento agli artt. 4, 7 e 8, il tutto come da allegato "B" che forma parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

ARTICOLO 29 (Urne cinerarie)

Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, date di nascita e di morte.

A richiesta degli interessati e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.

Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari, appartenenti a privati od Associazioni per la cremazione di cui all'art. 79, 3° comma del D.P.R. 10/09/1990 n.285, che comprovino di essere associazione riconosciuta a termine del Codice Civile, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.

Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.

Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono depositate nel cinerario comune.

TITOLO VIII (Disciplina del Cimitero)

ARTICOLO 30 (Orario)

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile dell'Ufficio Cimitero, da rilasciarsi per comprovati motivi.

L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, o di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Il servizio di sepoltura, per evidenti ragioni di igiene e salute pubblica oltre che per l'efficienza del pubblico servizio, va garantito tutti i giorni della settimana compresi quelli festivi.

ARTICOLO 31 (Disciplina dell'ingresso)

Nel Cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi. E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b) alle persone munite di contenitori o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode, o dall'ufficio, al momento del l'ingresso;
- c) alle persone in stato di ubriachezza o vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con i luoghi;
- d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di mendicizia;
- e) ai fanciulli di età inferiore ad anni 10 quando non siano accompagnati da adulti;

Per motivi di salute od età, per la visita a tombe di familiari, il Responsabile dell'Ufficio può concedere l'accesso a mezzo di veicoli, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

ARTICOLO 32 (Divieti speciali)

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

1. fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
2. entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
3. introdurre oggetti irriverenti;
4. rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
5. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
6. portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
7. danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
8. disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi o di oggetti e volantini pubblicitari;
9. fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
10. eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
11. turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni;
12. assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'Ufficio;
13. qualsiasi attività commerciale

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al Cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse, nell'interno del Cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive o denigratorie del culto professato, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente ed eventualmente consegnato agli agenti della Forza Pubblica o deferito alla Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 33 (Riti funebri)

Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'Ufficio.

ARTICOLO 34 **(Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni)**

Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile d'Ufficio competente in relazione al carattere del cimitero e all'ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.

Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile dell'Ufficio competente e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.

Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego come portafiori, di barattoli di recupero. E' consentito collocare fotografie, purché eseguite in modo da garantirne la permanenza nel tempo. E' consentito, altresì, collocare piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

ARTICOLO 35 **(Fiori e piante ornamentali)**

Gli ornamenti di fiori freschi non appena appassiscono devono essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale è autorizzato a provvedere alla loro distruzione.

Nel cimitero avrà luogo, nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe. E' fatto divieto di introdurre fiori freschi nel Cimitero per il periodo 1° Giugno - 30 Settembre.

ARTICOLO 36 **(Materiali ornamentali)**

Dal Cimitero saranno tolti d'ufficio le lapidi, i copritomba, ecc., la cui manutenzione difetti al punto di rendere, tali opere, non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il Responsabile del competente ufficio dispone il ritiro o rimozione dalla tomba di tutti gli oggetti quali, corone, vasi, piante, ecc., nei seguenti casi :

- 1) quando si estendono fuori dalle aree concesse;
- 2) quando coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura;
- 3) quando in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti. In caso contrario la diffida sarà pubblicata all'albo cimiteriale o all'albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti dall'art.30 qualora applicabili.

TITOLO IX
(Concessioni)
Tipologie e Manutenzione delle sepolture

ARTICOLO 37
(Sepolture private)

Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 16, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese dei privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività.

Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese dei privati od enti, campi a sistema d'inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) sepolture individuali (loculi, tumuli, ossari, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
- b) sepolture per famiglie e collettività (cappelle, edicole funerarie, ecc.);

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone stabilito dai competenti organi comunali nei piani finanziari annuali o triennali di cui all'allegato A del presente Regolamento.

Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistemi di tumulazione o a sistema d'inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. n° 285 del 10/09/1990 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

La concessione, regolata da schema di contratto tipo approvato dal Consiglio Comunale, è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- b) la durata;
- c) la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività, il Legale rappresentante protempore, i concessionari/e;
- d) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca;
- e) l'eventuale indicazione delle salme destinate ad essere accolte nel manufatto, con conseguente restrizione o ampliamento del diritto d'uso.

ARTICOLO 38
(Durata delle concessioni)

Le concessioni di cui all'articolo 37 sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/09/1990 n° 285 e la loro durata è fissata in anni **99 (novantanove)** per le sepolture individuali di cui alla lettera (a) e di anni **99 (novantanove)** per la tipologia di cui alla lettera (b).

A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione stabilito dalle tariffe approvate dai competenti organi comunali nei piani finanziari annuali o triennali.

ARTICOLO 39 **(Modalità di concessione)**

L'assegnazione del diritto d'uso di aree o di manufatti costruiti direttamente dal Comune avviene per ordine progressivo delle sepolture e dei suoli disponibili, secondo criteri di priorità stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

La concessione, di cui all'art. 37 comma 4 lett. a) e b), è data in ogni tempo secondo la disponibilità. La concessione di area, trascorso un anno senza la costruzione di manufatto viene restituita al Comune che rimborserà la somma riscossa infruttifero e provvederà a riassegnarla secondo un ordine di graduatoria.

Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione dopo l'approvazione del progetto di ampliamento cimiteriale è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero, pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.-

ARTICOLO 40 **(Uso delle sepolture private)**

Salvo quanto già previsto dall'art.41, il diritto d'uso delle sepolture ,di cui al comma 4 lett. B, dell'art.37, è riservato a persone regolarmente iscritte all'Ente titolare della concessione fino al completamento della capienza del sepolcro.

In applicazione del 1° e del 2° comma dell'art. 93 dei D.P.R. 10/09/1990 n° 285 il diritto di cui al precedente comma è esteso ai componenti della famiglia comprendente gli ascendenti e i discendenti in linea retta e collaterale, ampliata agli affini, fino al 6° grado.

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione resa ai sensi della legge 04/01/68 n° 15, da presentare all'Ufficio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

I casi di convivenza con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

ARTICOLO 41 **(Alienazione della Concessione)**

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il diritto di superficie e di sepoltura diritto che non è alienabile, ne trasferibile ne comunque cedibile.

Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento.

ARTICOLO 42 **(Manutenzione)**

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari per le parti costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti costruiti dal Comune viene effettuata dallo stesso. I concessionari sono tenuti alla manutenzione di;

- a) le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- b) gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- c) l'ordinaria pulizia;

d) gli interventi di lieve rilevanza che possano essere eseguiti senza particolari strumenti

ARTICOLO 43 **(Costruzione dell'opera - Termini)**

Le attività di edilizia cimiteriale ed il connesso procedimento tecnico amministrativo deve essere regolamentato tenendo presente le norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, paesaggistica e ambientale, sia dello Stato che della Regione Campania. I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono rispettare le normative di edilizia generale, le prescrizioni riportate nell'atto di autorizzazione, le prescrizioni tecniche poste dal D.P.R. 285/90 e s.m.i., nuove norme tecniche delle costruzioni D.m. 8/1/2008 e dalla L.R. 9/1983 s.m.i..

Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al 2° e 3° comma dell'art. 40, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dal piano regolatore cimiteriale, e alla esecuzione delle opere entro 12 mesi dalla data dell'autorizzazione comunale, pena la decadenza.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dalla effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di sei mesi.

TITOLO X **(Revoca – Decadenza - Estinzione)**

ARTICOLO 44 **(Revoca)**

Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma del D.P.R.10/09/90 n° 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

ARTICOLO 45 **(Decadenza)**

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- b) per morte degli aventi diritto
- c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art.42;
- d) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo Comunale e a quello del cimitero per la durata di trenta giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei predetti commi, è disposta dal Responsabile dell'Ufficio.

ARTICOLO 46 **(Provvedimenti conseguenti la decadenza)**

Il Responsabile dell'Ufficio dopo la decadenza della concessione, ha facoltà di disporre la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune .

Il Responsabile dell'Ufficio nel caso di decadenza per stato di abbandono per incuria o inosservanza degli obblighi di manutenzione dispone la demolizione delle opere o al restauro, a secondo dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 47 (Estinzione)

Le concessioni si estinguono o per decadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente articolo **38**, ovvero con la soppressione del cimitero salvo in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'ad. 98 del D.P.R. 10/09/1990 n° 285.

I concessionari, prima della decadenza del termine delle concessioni, possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere della concessione, se gli aventi titolo hanno preventivamente disposto la collocazione delle salme, resti o ceneri, il Comune provvede in via surrogatoria collocando i resti medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune, o nel cinerario comune

TITOLO XI (Lavori Privati nel Cimitero-Imprese e Lavori Privati)

ARTICOLO 48 (Accesso al cimitero)

Per l'esecuzione di lavori di costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, nonché di servizi funerari, che non siano eseguiti dal Comune, gli interessati possono avvalersi dell'opera di privati qualificati professionalmente.

Per l'esecuzione dei lavori e dei servizi di cui sopra, l'impresa esecutrice deve essere in possesso delle seguenti necessarie autorizzazioni all'esercizio:

- a) iscrizione alla camera di commercio per l'attività da svolgere.
- b) documento previsto dal D.Lgs. 81/2008, in merito alla sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro.
- c) regolare iscrizione e contribuzione I.N.P.S., I.N.A.I.L., CASSA EDILE (D.U.R.C.).

Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc.. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basta ottenere il permesso dal Responsabile dell' Ufficio Cimiteriale .

E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui all'art. **32**.

ARTICOLO 49 (Orario di lavoro per le imprese)

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale.

E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche autorizzate dal Responsabile.

Nel periodo della commemorazione dei Defunti, le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti e quant'altro possa essere di intralcio alla movimentazione interna del luogo.-

TITOLO XII
(Obblighi e divieti per il personale del Cimitero)

ARTICOLO 50
(Obblighi e divieti per il personale del Cimitero)

Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.

Il personale del cimitero è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) ad indossare la divisa in dotazione;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire attività di qualsiasi tipo per conto di privati sia in orario di lavoro sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività nell'area cimiteriale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso;
- e) trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.

La violazione degli obblighi e divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento comporta l'attivazione di procedure sanzionatorie previste dalla legge e dal C.C.N.L.

Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica e antiepatite, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta

TITOLO XII
(Imprese pompe funebri)

ARTICOLO 51
(Autorizzazioni)

Nel rispetto dell'Art. 8 Quater del 25/7/2013 della Legge Regionale n. 7 del 25/7/2013, il Comune autorizza:

- a) l'esercizio delle attività funerarie;
- b) la costruzione e il funzionamento delle strutture del commiato;
- c) la costruzione e il funzionamento di cimiteri per animali d'affezione;

Il comune, attraverso il servizio cimiteriale verifica che le attività dei servizi funebri vengano svolte da Imprese che dispongono in via continuativa e funzionale di locali, mezzi e personale qualificato. Annualmente verifica la permanenza dei requisiti per l'esercizio delle attività funebri previsti dalla normativa in materia, i requisiti previsti dalla certificazione antimafia ai sensi della Legge 31/5/1965, N° 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) anche per il direttore tecnico previsto dall'art. 1/bis comma 1 lettera d) dell'allegato "A" e verificano, inoltre, il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

ARTICOLO 52
(Trasporti)

I trasporti nell'ambito del territorio comunale sono eseguiti in orari stabiliti con ordinanza sindacale. I trasporti diretti fuori dal Comune, entro e non oltre il territorio Provinciale, sono eseguiti in orario da stabilirsi dall'ufficio d'accordo con le parti interessate. Il servizio di trasporto delle salme avviene dal luogo del decesso al Cimitero, percorrendo la via più breve per raggiungere eventualmente il luogo di culto all'uscita del quale il corteo funebre deve essere sciolto, I cortei devono essere sciolti entro 900 (novecento) metri dal proprio inizio. In caso di decesso in luogo diverso dall'abitazione del defunto (Ospedale, casa di cura) il corteo può formarsi all'uscita del luogo di culto e proseguire per non più di novecento metri. Per il trasporto del cadavere da Comune a Comune non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 285 del 10/09/1990. Tale trattamento verrà effettuato se previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero, oppure quanto prescritto dal medico necroscopo a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica.

Nel qual caso, il trattamento antiputrefattivo andrà effettuato da personale appositamente formato dall'Impresa funebre che provvederà al conferimento.

I cittadini sono obbligati a richiedere il servizio privato, in quanto il comune ne è sprovvisto.

Il Comune può stabilire con delibera di Giunta Comunale il pagamento di una tassa per sostenere le spese effettuate a seguito del rilascio dell'autorizzazione al trasporto, essendo decaduto il diritto di privativa.

E' vietato l'esercizio dell'attività funebre alle imprese sprovviste di titoli abilitativi.

L'impresa per poter effettuare un trasporto funebre deve dimostrare di essere in possesso del titolo abilitativo all'esercizio delle attività funebre rilasciata dal comune e per ricevere tale titolo deve dimostrare di possedere, in via continuativa e funzionale, i requisiti stabiliti dall'art. 1 bis dell'allegato a della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013, in particolare deve possedere:

- a) Autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio di vicinato per la vendita di casse funebri e articoli funebri, svolta nello stesso locale in cui si svolge l'attività funebre;
- b) Autorizzazione all'esercizio di agenzia affari e commissioni, art. 115 TULPS, per il disbrigo pratiche inerenti al decesso di persona, svolta nello stesso locale in cui si svolge l'attività funebre;
- c) Carri funebri detenuti in proprietà o in leasing, muniti di RC, di revisione e di idoneità sanitaria verificate annualmente;
- d) Autorimessa detenuta in proprietà o in fitto regolarmente registrato, di superficie sufficiente ad ospitare i carri funebri dell'impresa, provvista di attrezzature per la pulizia e la sanificazione, munita di idoneità sanitaria, conforme alle prescrizioni dell'art. 20 D.P.R. 285/90 e alle disposizioni normative in materia di rimesse di veicoli, di pubblica sicurezza e di prevenzione antincendio;
- e) Un direttore tecnico per la sede ed uno per ogni filiale, in possesso dei requisiti formativi definiti dalla delibera di Giunta regionale 15 maggio 2009 n. 963. Il direttore tecnico può essere il titolare dell'impresa, se trattasi di impresa individuale, l'amministratore se trattasi di società di persone o di capitali, il dipendente dell'impresa assunto con contratto di lavoro subordinato e continuativo negli altri casi;
- f) Minimo quattro operatori funebri addetti al trasporto, in possesso dei requisiti formativi definiti dalla delibera di Giunta regionale 15 maggio 2009, n. 963. Gli operatori funebri addetti al trasporto devono essere dipendenti dell'impresa assunti con contratto di lavoro subordinato e continuativo a tempo pieno;

Inoltre l'impresa deve dimostrare di aver ottemperato a quanto stabilito dalla normativa sulla sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro di cui al D. Lgv. 81/08, di essere iscritta regolarmente all'INPS e all'INAIL per i dipendenti e di essere in regola con i versamenti contributivi e fiscali.

La dotazione minima dei mezzi e del personale operatore funebre, di cui al comma precedente, varia in aumento in relazione al numero dei servizi eseguiti, inoltre il direttore tecnico può svolgere attività di operatore funebre durante lo svolgimento del servizio.

La richiesta del rilascio del titolo abilitativo per svolgere l'attività nella sede o per la filiale deve essere inoltrata all'ufficio comunale del SUAP, allegando all'istanza tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente quinto comma ed in particolare:

- a) Copia delle autorizzazioni per l'esercizio commerciale e per il disbrigo pratiche;
- b) Copia dei libretti dei carri funebri utilizzati per l'esercizio con la copia dei rispettivi libretti sanitari e delle polizze RC;
- c) Copia del titolo attestante il possesso dell'autorimessa con copia dell'autorizzazione sanitaria e amministrativa;
- d) Copia delle buste paga dei dipendenti, da dove si evince la data di assunzione, il tipo di contratto e la qualifica e copia dei rispettivi attestati di formazione rilasciati da Ente regionale convenzionato e vistati con protocollo della Regione Campania Assessorato al Lavoro;
- e) Copia della documentazione attestante il rispetto del D.Lgv. 81/08, quale la nomina del medico, l'idoneità dei luoghi di lavoro, il documento della sicurezza ecc.
- f) Copia degli attestati di regolarità contributiva previdenziali e fiscale;
- g) Copia del tariffario in cui vengono elencate le tariffe dei servizi standardizzati forniti dall'impresa, di cui ai comma 2 e 3 dell'art. 3 dell'allegato A alla L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013.

A seguito di istruttoria tendente a verificare la sussistenza dei requisiti, l'Ufficio SUAP provvederà a rilasciare apposito titolo abilitativo all'esercizio dell'attività funebre, sul quale sono elencati analiticamente tutti i requisiti in possesso dell'impresa funebre autorizzata.

L'ufficio SUAP provvederà annualmente a verificare la permanenza dei requisiti dell'impresa per l'esercizio dell'attività funebre, richiedendo a tal fine il rinnovo del titolo abilitativo e provvedendo contemporaneamente a verificare il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e la sussistenza dei requisiti previsti dalla certificazione antimafia sia per l'impresa che per il direttore tecnico, così come stabilito dal comma 2 dell'art. 9 della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013.

Il Comune rilascia l'abilitazione all'esercizio di filiale all'impresa funebre pubblica o privata, già in possesso di titolo abilitativo per la sede principale e già iscritta nel registro regionale come indicato nell'art. 7 della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013. L'impresa sarà autorizzata all'esercizio della filiale dopo aver dimostrato di disporre, in via continuativa e funzionale di:

- a) un direttore tecnico in possesso dei requisiti formativi definiti dalla Giunta regionale 15 maggio 2009, n. 963;
- b) due operatori addetti al trasporto, in possesso dei requisiti formativi definiti dalla delibera di Giunta regionale 15 maggio 2009, n. 963 e assunti con regolare contratto di lavoro subordinato e continuativo a tempo pieno, stipulati nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro e nel rispetto dei contratti di lavoro di categoria;
- c) idonei locali per ricevere il pubblico, conformi al regolamento comunale in materia.

L'impresa che già è in possesso di titolo abilitativo all'esercizio dell'attività funebre non può svolgere in altro negozio aperto al pubblico la sola attività di commercio di vendita di casse funebri e di articoli funebri e/o di disbrigo pratiche relative al decesso di persona, poiché trattasi di filiale e quindi deve essere in possesso, per svolgere l'attività in tale sede, del titolo abilitativo di cui al precedente comma.

Una volta istituito il registro regionale delle imprese e dei soggetti esercitanti l'attività funebre e cimiteriale della Regione Campania, di cui all'art. 7 della L.R. 7/2013, l'impresa, per continuare ad esercitare, dovrà iscriversi a tale registro.

I soggetti muniti della sola comunicazione di esercizio di vicinato per il commercio in posto fisso, generi non alimentari per la vendita di casse funebri e articoli funebri, ed i soggetti muniti della sola autorizzazione di agenzia di affari per il disbrigo pratiche conseguenti al decesso di persona di cui all'art. 115 T.U.L.P.S., potranno svolgere rispettivamente la sola vendita di casse funebri al dettaglio ed al solo svolgimento delle relative pratiche amministrative, adempiendo esclusivamente agli obblighi previsti dalle rispettive autorizzazioni in proprio possesso. Gli stessi soggetti anche in possesso di entrambe autorizzazioni richiamate, non possono svolgere l'attività funebre e di trasporto funebre. Tali soggetti non possono in alcun modo pubblicizzare all'esterno del proprio locale di servizio lo

svolgimento di onoranze funebri, pompe funebri, agenzia funebre, trasporti funebri ecc.. poiché trattasi di attività che possono svolgere solo chi è in possesso del titolo abilitativo per svolgere l'attività funebre possono svolgere le onoranze funebri, ed il trasporto funebre, e precisamente possono prelevare la salma, ricomporla, adagiarla nella cassa funebre, identificarla, sigillarla nella bara, redigere apposito verbale di riconoscimento del cadavere e di sigillatura del feretro, trasportarla e consegnarla a destinazione con i mezzi necessari.

La negoziazione degli affari inerenti l'espletamento dell'attività funebre deve avvenire esclusivamente nella sede dell'impresa funebre. E' ammessa la contrattazione dei servizi funebri fuori dalla sede dell'impresa, solo se il committente lo richiama espressamente, in tal caso, al cliente deve essere mostrata copia dei servizi e delle tariffe dei servizi standardizzati, nonché formulario tariffario di tutte le prestazioni di servizi e delle forniture disposte dall'impresa. E' comunque vietato ricevere l'incarico all'interno di strutture sanitarie di ricovero e di cura, pubbliche e private, e nei locali di osservazione.

L'ordinativo del servizio funebre, comprendente l'elenco delle prestazioni e le tariffe relative, deve essere sottoscritto dal committente e accettato dall'impresa funebre, al momento in cui viene conferito l'incarico, a tale ordinativo dovranno essere aggiunte le spese relative ad altri servizi successivamente richiesti. Solo il direttore tecnico dell'impresa funeraria può trattare con gli interessati la committenza dei servizi.

E' vietato alle imprese funebri:

- l'esercizio di autoambulanza e trasporto degli infermi;
- l'esercizio di attività cimiteriali, quali interri, esumazioni, estumulazioni ecc..ecc..;
- l'esercizio di arredo lapideo svolto all'interno dei cimiteri;
- la gestione e manutenzione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, delle case di riposo, delle residenze socio-assistenziali e strutture collettive, dotate di servizio mortuario, sia pubbliche che private;
- sostare nei pressi di ospedali, nosocomi, cliniche geriatriche e le abitazioni di morienti per presentare all'occorrenza offerta dei propri servizi. In tali luoghi è ammessa la sosta solo se debitamente autorizzati dalle suddette Amministrazioni e per il tempo strettamente necessario all'espletamento di un incarico precedentemente acquisito nei modi stabiliti dal comma precedente;
- di corrispondere mance o ricompense a terzi per l'acquisizione di funerali;
- di utilizzare personale non dipendente e personale sprovvisto della qualifica professionale;
- di utilizzare personale, che nell'esercizio delle loro funzioni, non presenti un aspetto decoroso e sobrio e che non sia munito di dotazioni atte alla salvaguardia igienico-sanitaria personali e dell'ambiente in cui opera;
- chiedere mance.

Per il trasporto di cadavere da comune a comune, non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90. Tale trattamento è effettuato quando è previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero, oppure quando prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica ed è effettuato, con personale appositamente formato dall'impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro, così come stabilito dai commi 2 quater, 2 quinquies e 2 sexies dell'art. 6 della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/20123.

L'Ufficiale di Stato Civile incaricato di rilasciare le autorizzazioni al trasporto ed al seppellimento per le salme destinate al cimitero locale o ai cimiteri di altro comune, deve rilasciarle esclusivamente al direttore tecnico o all'operatore funebre addetto al trasporto, dipendenti dell'impresa funebre in possesso di abilitazione a svolgere l'attività funebre. Nelle stesse autorizzazioni devono essere riportate le generalità del defunto, la denominazione o ragione sociale dell'impresa funebre incaricata, i dati identificativi del carro funebre ed i nominativi del personale impiegato per la movimentazione del cadavere e del feretro, con gli estremi dei requisiti formativi, così come stabilito dai commi 4 e 5 dell'art. 9 dell'allegato A della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013.

Il direttore tecnico dell'impresa o l'operatore funebre incaricato del trasporto, prima di eseguire il trasporto funebre:

- a) accerta l'identità del cadavere;
- b) accerta che il feretro sia stato correttamente confezionato in relazione alla destinazione e dalla distanza da percorrere;
- c) accerta che il carro funebre e gli operatori incaricati del trasporto funebre, utilizzati per il trasporto specifico, sono quelli autorizzati e in possesso dei requisiti previsti dalle norme in materia;
- d) accerta che sia posto un sigillo leggibile su due viti di chiusura del feretro sul quale sono riportati gli estremi dell'abilitazione del Comune che autorizza l'esercizio dell'attività funebre e i dati dell'impresa funebre;
- e) redigere apposito verbale degli accertamenti effettuati, il quale rimane allegato all'autorizzazione del trasporto.

L'Azienda sanitaria locale effettua le suddette verifiche solo per i trasporti all'estero o per i trasporti di deceduti per malattie infettivo-diffusive e dispone, se necessario, idonee misure igienico-sanitarie.

ARTICOLO 53 **(Obblighi e Divieti per le imprese private)**

E' fatto obbligo alle Imprese funebri di osservare il codice delle attività di cui all'allegato "A" della Legge Regionale n. 7 del 25/7/2013, riportate in calce al presente Regolamento.

E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli Uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

I controlli e le sanzioni amministrative nei confronti delle Imprese funebri sono regolamentati dagli artt. 8 Bis e 8 Ter della Legge Regionale n. 7 del 25/7/2013 come segue:

1. La vigilanza e il controllo delle disposizioni contenute nella Legge Regionale N° 7/2013 spettano al comune che si avvale, per gli aspetti igienico-sanitari dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente.
La sorveglianza sullo svolgimento dell'attività funebre e di trasporto funebre deve essere svolta oltre che dall'ufficio che rilascia l'autorizzazione al trasporto ed al seppellimento e dall'Ufficio di Polizia Mortuaria anche dal Comando Polizia Municipale che dovrà accertare le violazioni irrogando le sanzioni e le eventuali sospensione dell'attività, stabilite dall'art. 8bis della L.R. 12/2001 modificato dalla L.R. 7/2013.
2. Se il fatto non è previsto come reato, è sospesa dall'esercizio dell'attività e del trasporto funebre da uno a sei mesi, con sanzione amministrativa pecuniaria da €. 10.000,00 a €. 15.000,00 da introitare sul titolo III, tipologia 200, l'impresa che nell'espletare l'attività o il trasporto funebre:
 - a) viola le disposizioni previste dall'art. 7, comma 3 bis e 3 ter, e dell'art. 8 della Legge Regionale N° 7/2013;
 - b) propone direttamente o indirettamente mance o elargizioni di varie natura, promesse, doni o vantaggi di qualunque genere a chi svolge una professione o attività correlata all'indicazione o al procacciamento dei funerali;
 - c) stipula contratti per lo svolgimento dei servizi funebri in luoghi evitati dalla legge;
 - d) procaccia o fa opera di mediazione diretta o indiretta delle prestazioni e dei servizi di onoranze funebri o si avvale di procacciatori o mediatori per l'acquisizione dei servizi funebri anche negli obitori, all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche o private accreditate nonché nei locali di osservazioni delle salme e nelle aree cimiteriali;
 - e) fa ricorso a forme pubblicitarie ingannevoli e disdicevoli;
 - f) non osserva o viola le disposizioni dei Regolamenti comunali di polizia mortuaria e delle norme in materia.

3. Il Comune verificato l'illecito provvede all'irrogazione della sanzione e alla sua riscossione e comunica al Comune che ha rilasciato l'abilitazione all'esercizio e al responsabile del registro regionale previsto dall'art. 7 della legge Regionale N° 7/2013 l'atto di sospensione o di revoca. Il responsabile del registro regionale ne dà comunicazione ai comuni in cui l'impresa sanzionata è autorizzata all'esercizio delle attività funebri.
4. La sospensione temporanea prevista nel comma 2 ripetuta per tre volte nell'arco di due anni, determina la revoca definitiva dell'abilitazione all'attività funebre.
5. E' interdetta in via definitiva dall'attività funebre l'impresa che:
 - a) non osserva le prescrizioni previste nell'art.1, commi 1, 2, 3, 4 e 8, lettere a, b,c, dell'allegato "A" e le disposizioni indicate nell'art. 7, comma 3 ter della Legge Regionale N. 7/2013;
 - b) non è in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività funebre rilasciata dal comune;
 - c) non è in possesso dei requisiti, oppure anche uno solo di essi, di cui al comma 1 dell'art. 1 bis dell'allegato "A";
 - d) non osserva le norme in materia di lavoro, previdenza e sicurezza nei luoghi di lavoro.Le entrate derivanti dalla riscossione delle sanzioni sopra stabilite sono destinate alla cura delle aiuole, alla pulizia e ad alcune opere di piccola manutenzione ordinaria, alla pulizia dei piazzali e delle aree di pertinenza del cimitero comunale e confluiscono nella missione 12, programma 9, Titolo I.

TITOLO XIV (Disposizioni varie)

ARTICOLO 54 (Mappa)

Presso l'Ufficio Comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizione delle concessioni e dei concessionari. Detto registro denominato mappa, può essere tenuto con mezzi informatici.

La mappa è documento probatorio delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.

ARTICOLO 55 (Annotazioni in mappa)

Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, In campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. generalità del defunto;
- b. il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c. le generalità del concessionario o dei concessionari;
- d. gli estremi del titolo concessorio;
- e. le variazioni che eventualmente si verificano nella titolarità della concessione;
- f. le operazioni cimiteriali che danno luogo ad introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione

ARTICOLO 56
(Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali)

Il personale addetto é tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui all' art. 52 del D.P.R. 10/09/1990 n° 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento della mappa cimiteriale.

ARTICOLO 57
(Schedario dei defunti)

E' istituito lo schedario dei defunti con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale tenuto anche con mezzi informatici.

L'ufficio sulla scorta del registro di cui all'art. 56, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie sono contenute nel cimitero stesso

In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura e tipologia della stessa.

ARTICOLO 58
(Scadenario operazioni cimiteriali)

E' istituito lo scadenario delle operazioni cimiteriali allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Il Responsabile dell'Ufficio predispose entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco delle operazioni cimiteriali in scadenza.

TITOLO XV
(Norme transitorie-Disposizioni Finali)

ARTICOLO 59
(Cautele)

La richiesta di un qualunque servizio si intende inoltrata in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli aventi titolo.

In caso di contestazione l'amministrazione mantiene fermo lo stato di fatto finche non si sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuto un provvedimento formale della competente Autorità.

ARTICOLO 60
(Concessioni pregresse)

Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

ARTICOLO 61
(Sanzioni amministrative)

Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento e alla L.R. 12/2001 e s.m.i. sono punite con le sanzioni stabilite dall'art. 8 bis della L.R. 12/2001, modificato dal L.R. 7/2013.

ARTICOLO 62
(Efficacia delle disposizioni del Regolamento)

È abrogato il regolamento di Polizia mortuaria approvato con delibera consiliare n°28 del 28.8.1948 e n° 48 del 18/10/2010.

Sul presente regolamento si è espressa favorevolmente la Consulta Regionale nella seduta del **05/02/2014**.

Il presente regolamento entra in vigore nei termini e con le modalità dell'art. 6 comma 10 dello Statuto Comunale.

Allegato A
Codice delle attività e delle imprese funebri

Art. 1
(Attività funerarie)

1. Le imprese private o pubbliche che svolgono attività funebre garantiscono servizi decorosi ed applicano prezzi adeguati alle prestazioni rese ed alle forniture effettuate.

2. L'attività funebre consiste nello svolgimento di tutte le prestazioni e i servizi esercitati congiuntamente, di seguito indicati:

- a) vendita di casse mortuarie e di altri articoli funebri;*
- b) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso;*
- c) preparazione, vestizione, composizione delle salme, confezionamento del feretro e trasporto;*
- d) trasporto della salma, inteso come trasferimento dal luogo del decesso al luogo di osservazione;*
- e) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento, dopo il periodo di osservazione, dal luogo del decesso o dal luogo di osservazione al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, con l'utilizzo di personale dipendente e di mezzi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 285/1990;*

f) trattamento di tanatocosmesi o tanatoprassi;

g) recupero di cadaveri, su disposizione dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.

3. E' vietato l'esercizio del servizio funebre alle imprese sprovviste del titolo abilitativo rilasciato dal comune competente.

4. E' vietato alle imprese funebri:

- a) l'esercizio di autoambulanza e trasporto degli infermi;*
- b) l'esercizio di attività cimiteriali e di arredo lapideo nei cimiteri;*
- c) la gestione e manutenzione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, delle case di riposo, delle residenze socio-assistenziali e strutture collettive, dotate di servizio mortuario, sia pubbliche che private.*

5. Il Comune può richiedere alle imprese che esercitano l'attività funebre di effettuare una turnazione al fine di assicurare:

- a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;*
- b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.*

6. I trasporti di salma o di cadavere sono a carico di chi li richiede.

7. Il trasporto del paziente deceduto in una struttura sanitaria o socio assistenziale, dal reparto ove è avvenuto il decesso alla struttura interna con funzione obitoriale, è svolto unicamente da personale della struttura.

8. L'abilitazione all'esercizio di filiale è rilasciata dal Comune all'impresa funebre pubblica o privata, già in possesso di autorizzazione del titolo abilitativo e già iscritta nel registro regionale come indicato nell'articolo 7 della legge. L'impresa autorizzata per l'esercizio della filiale dispone in via continuativa e funzionale di:

- a) un direttore tecnico in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 7 della legge;*
- b) due operatori addetti al trasporto, in possesso dei requisiti indicati all'articolo 7 della legge e assunti con regolari contratti di lavoro stipulati nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro e nel rispetto dei contratti di lavoro di categoria;*
- c) idonei locali per ricevere il pubblico, conformi al regolamento comunale in materia.*

Art. 1 bis
(Imprese funebri)

1. *Le imprese che esercitano l'attività funebre dispongono di almeno:
una sede commerciale idonea, dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse ed articoli funebri in genere e ad ogni altra attività connessa al funerale, conformi alle prescrizioni stabilite dai regolamenti comunali in materia;
un'autofunebre per lo svolgimento dei funerali, con caratteristiche conformi alle prescrizioni del regolamento comunale in materia e al decreto del Presidente della Repubblica 285/1990;
adeguata autorimessa provvista di attrezzature per la pulizia e la sanificazione, conforme alle prescrizioni del regolamento comunale, del decreto del Presidente della Repubblica 285/1990, e alle disposizioni normative in materia di rimesse di veicoli, di pubblica sicurezza e di prevenzione antincendio;
un direttore tecnico per ogni sede o filiale e quattro operatori funebri addetti al trasporto, tutti in possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 7 della legge, definiti con delibera di Giunta regionale 15 maggio 2009, n. 963 (Disposizioni concernenti l'organizzazione e gli standard formativi essenziali per la formazione del personale delle imprese che esercitano l'attività funebre, in attuazione della l. r. 12/01) ed assunti mediante contratto di lavoro subordinato e continuativo stipulato nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro e del contratto collettivo nazionale di categoria.*
2. *La dotazione minima dei mezzi e del personale operatore funebre di cui al comma 1, lettere b) e d), varia in aumento, in relazione al numero dei servizi eseguiti. Il direttore tecnico può svolgere, inoltre, previa autorizzazione del comune, attività di operatore in modo da consentire il raggiungimento dei requisiti del numero minimo di personale previsti.*
3. *Le imprese abilitate che svolgono attività funebre possono costituirsi in consorzi, ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile o in società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile o in reti d'impresa.*
4. *I Comuni verificano annualmente la permanenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia per svolgere l'esercizio dell'attività funebre.*

Articolo 2
Informazioni.

1. *Le imprese funebri devono fornire informazioni chiare e complete sui loro servizi, illustrare al committente i diversi tipi di funerale che possono mettere a loro disposizione e sottoporre prezzi relativi senza influenzarne le scelte.*
2. *Modificazioni sono possibili in ogni tipo di funerale secondo le esigenze del cliente.*
3. *Le imprese e le aziende di onoranze funebri devono fornire al cliente informazioni dettagliate circa il disbrigo di pratiche amministrative relativo al decesso.*

Articolo 3
Tipologie di funerali.

1. *I servizi di onoranze funebri si distinguono in:
a) funerali con prestazioni standardizzate;
b) con prestazioni standardizzate a cui si aggiungono ulteriori adempimenti di ordine amministrativo e/o richieste dal cliente;
c) funerali con prestazioni diverse da quelle previste alle lettere a) e b).*
2. *Per i funerali con prestazioni standardizzate viene determinato dall'impresa funebre un prezzo da pubblicizzare all'interno dei locali in cui vengono effettuate le trattative. Copia di quanto pubblicizzato nella sede dell'impresa deve essere fatta pervenire all'Ufficio municipale di polizia mortuaria.*
3. *Nella determina dei funerali con prestazioni standardizzate si farà conto di un servizio completo di carro, bara e personale necroforo per le seguenti tipologie:
a. 1 - funerale di tipo economico da inumazione;
a. 2 - funerale di tipo economico da tumulazione;
a. 3 - funerale di tipo medio da tumulazione.*
4. *Il listino prezzi di cui ai funerali di tipo a.1, a.2, a.3, debitamente firmato dal titolare dell'impresa ed esposto ben visibile nella sede, deve in qualunque circostanza essere disponibile alla richiesta della clientela.*
- 4 bis. *Le imprese funerarie comunicano alla Consulta regionale il listino dei prezzi dei servizi standardizzati e lo rendono pubblico con spesa a carico dell'impresa interessata.*

Articolo 4
Pubblicità.

1. La pubblicità delle imprese funebri sui servizi che queste sono in grado di offrire deve essere chiara e semplice.
2. Non sono ammesse forme pubblicitarie sensazionali, mendaci o indecorose.

Articolo 5
Ordinativi di servizio e documentazione contabile.

1. Di regola, l'ordinativo del servizio funebre, comprendente l'elenco delle prestazioni e le tariffe relative, deve essere sottoscritto dal committente e accettato dall'impresa funebre, al momento in cui viene conferito l'incarico. A tale ordinativo dovranno essere aggiunte le spese relative ed altri servizi successivamente richiesti.
2. Il rilascio delle ricevute e/o delle fatture a servizio eseguito deve osservare le disposizioni di legge previste al riguardo, in materia.

Articolo 6
Condotta professionale.

1. La scelta dell'impresa funebre deve essere una libera ed assoluta prerogativa della famiglia interessata. Ogni atto che possa limitare tale principio, costituisce violazione al presente Codice.
2. Ai fini delle responsabilità previste al comma 1 si precisa che:
 - a) solo il direttore tecnico dell'impresa funeraria può trattare con gli interessati la committenza dei servizi;
 - b) nell'esecuzione dei servizi di onoranza e trasporto funebre è fatto divieto di utilizzare personale sprovvisto della qualifica professionale prevista nell'articolo 7 della legge, non dipendente dell'impresa funebre e di corrispondere mance o ricompense a terzi per l'acquisizione di funerali all'impresa.

Articolo 7
Sede dell'impresa.

1. La negoziazione degli affari inerenti l'espletamento dell'attività di onoranze funebri, deve avvenire esclusivamente nella sede dell'impresa funebre. È ammessa la contrattazione dei servizi funebri fuori dalla sede dell'impresa, solo se il committente lo richieda espressamente, in tal caso, al cliente deve essere mostrata copia dei servizi e delle tariffe stabilite dall'articolo 3, nonché formulario tariffario di tutte le prestazioni di servizio e delle forniture disposte dall'impresa. È comunque vietato ricevere l'incarico all'interno di strutture sanitarie di ricovero e di cura, pubbliche e private, e nei locali di osservazione.
2. È assolutamente vietato alle imprese di onoranze funebri sostare nei pressi di ospedali, nosocomi, cliniche geriatriche e l'abitazione di morienti per presentare all'occorrenza offerta dei propri servizi. In tali luoghi è ammessa la sosta solo se debitamente autorizzati dalle suddette Amministrazioni e per il tempo strettamente necessario all'espletamento di un incarico precedentemente acquisito nei modi stabiliti dal primo comma del presente articolo.

Articolo 8
Personale delle imprese funebri.

1. Le regole contenute nel presente Codice debbono essere portate a conoscenza del personale delle imprese funebri.
2. Il personale impiegato dalle imprese funebri deve essere debitamente qualificato all'espletamento dei compiti ad esso attribuiti.

In particolare:

 - il personale delle imprese funebri nell'esercizio delle loro funzioni deve presentare un aspetto decoroso e sobrio, deve essere munito di dotazioni atte alla salvaguardia igienico-sanitaria personale e dell'ambiente in cui opera, non deve chiedere mance.
3. Le continue infrazioni al presente Codice da parte del personale dell'impresa funebre portano alla responsabilità diretta dell'impresa.

Art. 9
(Compiti)

1. Il direttore tecnico dell'impresa o l'operatore funebre incaricato del trasporto accertano:

a) l'identità del cadavere;

b) che il feretro sia stato correttamente confezionato in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere;

c) che il carro funebre e gli operatori incaricati del trasporto funebre, utilizzati per il trasporto specifico, sono quelli autorizzati e in possesso dei requisiti previsti dalle norme in materia;

d) che sia posto un sigillo leggibile su due viti di chiusura del feretro sul quale sono riportati gli estremi dell'abilitazione del Comune che autorizza l'esercizio dell'attività funebre e i dati dell'impresa funebre.

2. Il direttore tecnico o l'operatore funebre incaricato del trasporto redigono apposito verbale degli accertamenti effettuati che rimane allegato all'autorizzazione del trasporto.

3. L'Azienda sanitaria locale effettua le verifiche di cui al comma 1 solo per i trasporti all'estero o per i trasporti di deceduti per malattie infettivo-diffusive e dispone, se necessario, idonee misure igienicosanitarie.

4. Le autorizzazioni di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 285/1990 e di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), sono rilasciate al direttore tecnico o all'operatore funebre incaricato del trasporto, dipendenti dell'impresa funebre incaricata di eseguire il trasporto del defunto.

5. Nelle autorizzazioni di cui al comma 4 sono riportate:

a) le generalità del defunto;

b) la denominazione o ragione sociale dell'impresa funebre incaricata;

c) i dati identificativi del carro funebre impiegato per la movimentazione del cadavere e del feretro, con gli estremi dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 1 della legge;

d) i nominativi del personale, impiegato per la movimentazione del cadavere e del feretro, con gli estremi dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 3 ter della legge.

6. Il responsabile delle attività cimiteriali che riceve la salma verifica le autorizzazioni indicate al comma 5 e la conformità di quanto indicato nel verbale di cui al comma 2 e comunica al comune competente e all'Osservatorio regionale eventuali inadempienze e discordanze per consentire l'accertamento di violazioni della normativa in materia e l'irrogazione delle relative sanzioni.

REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI CREMAZIONE

CREMAZIONE

Articolo 1 _____
Autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001, n.130, previo accertamento della morte effettuata come stabilito dal presente regolamento e dal D.P.R. 285/90.

L'istanza è fatta al sindaco, dall'interessato o suo delegato, in assenza di marca da bollo, così come stabilito dalla legge.

Nel caso in cui la manifestazione di volontà è resa dal coniuge o in mancanza dai parenti prossimi, deve essere espressa con autocertificazione, applicando il disposto dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.

In caso di cremazione postuma di cadavere preventivamente sepolto, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune dove si trova sepolto il cadavere stesso, indipendentemente dal luogo dove sia avvenuto il decesso.

2. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito:

- e) certificato in carta libera del medico curante o in mancanza necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- f) il nulla osta dell'autorità giudiziaria, in caso di morte improvvisa o sospetta o accidentale, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

3. Per la cremazione di resti mortali, ossa umane o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dal responsabile dell'Ufficio di Stato Civile del Comune dove i resti si trovano **oppure** dal responsabile dell'Ufficio Cimitero, previa acquisizione, nella forma di auto-dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo il Codice Civile, nel caso di irreperibilità degli aventi titolo si applica quanto previsto al comma 4, inoltre non è necessaria la documentazione di cui al precedente comma 2 lettera a) e b).

4. Il Sindaco, su proposta del responsabile del Cimitero, sentito il Responsabile Sanitario della A.S.L. competente per territorio, può disporre con specifica ordinanza la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:

- delle circostanze rilevate;
- del periodo di effettuazione della cremazione;
- del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo.

Decorsi dodici mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

8. Non possono essere autorizzate cremazioni di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di radioattività. In tali casi è compito dell'A.S.L. di competenza per territorio, segnalare al Comune, preventivamente alla cremazione, tali eccezionali circostanze.

9. Per il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione, alla dispersione, all'affidamento familiare, alla sepoltura delle ceneri, per lo svolgimento delle eventuali verifiche e rettifiche in caso di affidamento familiare, non è dovuta alcuna tariffa o diritto.

Articolo 2 _____
Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso secondo la volontà propria del defunto, espressa in forma scritta nelle forme di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2, della legge 130/2001.

2. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art.3 comma 1, n.8 del D.Lgs. 30.04.1992, n.285 "Nuovo Codice della Strada" ed eseguita esclusivamente nei luoghi consentiti dalla legislazione vigente.

3. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

- a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
- b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
- c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri sono disperse, indicando il giorno e l'ora della dispersione;
- d) l'impegno da parte di chi disperde le ceneri a consegnare l'urna cineraria vuota al responsabile del cimitero per il corretto smaltimento.

4. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo il Codice Civile. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze, su disposizione del responsabile del cimitero.

5. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto al comma 1.

6. La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi di legge, potrà essere effettuata dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'Associazione a cui era iscritto il defunto, o in mancanza dal personale autorizzato dal responsabile del Cimitero.

7. Se la dispersione delle ceneri viene effettuata all'interno del Cimitero, in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze, sarà redatto apposito verbale e l'operazione sarà annotata nei registri di cui all'art.52 del Reg.P.M. 285/90.

Articolo 3 _____
Localizzazione aree naturali per la dispersione delle ceneri
Senso comunitario della morte

1. Entro 180 giorni dall'approvazione del presente regolamento, il Comune individua, se è possibile, l'area o le aree naturali per la dispersione delle ceneri, appositamente individuata con delibera di Giunta Municipale, su proposta del responsabile del Settore *LL.PP.*

2. Il responsabile del Cimitero, provvede alla realizzazione nel cimitero di apposita targa collettiva, definendone le caratteristiche, la posizione e le modalità d'impiego, che riporta i dati anagrafici dei defunti di cui sono state disperse o affidate le ceneri.

3. Con apposita determinazione dirigenziale, con relazione istruttoria redatta dal responsabile del cimitero, si definiranno le modalità e l'attuazione a promuovere l'informazione ai cittadini residenti nel territorio del Comune, sulle diverse pratiche funerarie, anche con riguardo agli aspetti economici.

Articolo 4 _____
Autorizzazione per l'affidamento familiare delle ceneri

1. L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso e comunicata, se è il caso, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa in vita dal defunto sia per iscritto o verbalmente e quindi manifestata, nella forma di auto-dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000,

n.445, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi.

2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa dal defunto, manifestata nei modi di cui al comma precedente.

3. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero, finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

4. I soggetti di cui al comma 1, presentano richiesta di affidamento familiare, al comune ove è avvenuto il decesso, oppure dove sono tumulate le ceneri. L'istanza è fatta in esenzione di marca da bollo e dovrà contenere almeno i seguenti dati:

a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente (unicamente un familiare, ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della L. 130/01);

b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e che l'infrazione delle condizioni di affidamento o destinazione dell'urna contenenti le Ceneri costituisce violazione regolamentare sanzionabile, ove non ricorrono i presupposti di reato ai sensi dell'art. 411 del Codice Penale e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;

c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;

d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;

e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;

f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;

g) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni;

h) I suddetti dati verranno riportati su apposita modulistica, che dovrà essere sottoscritta dal richiedente, al quale verrà rilasciata copia dell'autorizzazione;

5. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza comporta necessità di segnalazione al Comune, da parte del familiare, della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria, richiedendo anche l'autorizzazione al trasporto.

6. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero di loro scelta, applicando quanto disposto dal comma precedente.

7. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro tenuto e aggiornato dall'Ufficio di Stato Civile, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:

- dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto, con gli estremi del decreto autorizzativo;
- delle variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione;
- dei recessi dall'affidamento con l'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;
- della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

8. Copia dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri, di cui al comma 1, è inviata anche al Comune dove l'urna deve essere stabilmente collocata, se diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione.

Articolo 5 _____
Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri

1. La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero, deve essere autorizzata dall'ufficio di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso, nel caso in cui la salma è stata già cremata, dal responsabile del cimitero dove l'urna viene sepolta, gli stessi dovranno accertare il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

Articolo 6 _____
Trasporto e caratteristiche delle urne cinerarie

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto ed il sigillo posto dal responsabile del forno crematorio.

2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni richieste, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri, inoltre si richiama l'applicazione dei competenti articoli del DPR 10/9/1990 n. 285, in relazione al fatto che il trasporto avvenga interamente all'interno dello stesso Comune, in partenza o in arrivo da/per altro Comune, in partenza o in arrivo da/per l'estero.

3. La consegna dell'urna cineraria, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del crematorio, il secondo deve essere trasmesso, a cura del richiedente, a chi ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione, il terzo esemplare del verbale deve essere conservato da chi prende in consegna l'urna e, se del caso, consegnato al gestore del cimitero di arrivo che lo conserverà agli atti.

Articolo 7 _____
Modalità conservative delle urne

1. Le urne possono essere collocate in cimitero, secondo la volontà, tumulate in loculo, tomba o altro sepolcro, in relazione alla capienza, sia o meno presente nello stesso loculo un feretro, in nicchia cineraria. Le dimensioni minime interne di una nicchia cineraria sono cm. 40 x cm. 40 x cm. 40.

2. Le urne cinerarie possono altresì essere interrate, se contenute in contenitore avente almeno le dimensioni minime interne di cui al comma che precede, di materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici, quale cemento, vetroresina, plastica, di spessore adeguato a sostenere i carichi laterali e sovrastanti. Il contenitore deve essere adeguatamente sigillato per evitare la entrata di liquidi.

4. La sepoltura diretta di un'urna cineraria a contatto del terreno presuppone che l'urna debba essere di materiale biodegradabile e inoltre che il defunto abbia espresso tale volontà per iscritto, consentendo la dispersione delle ceneri nel terreno.

5. Le fosse per l'inumazione diretta nel terreno di urne cinerarie devono avere dimensioni minime di cm. 40 sia di lunghezza che larghezza. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 40 tra l'urna ed il piano di campagna del campo e la identificazione della fossa con manufatto di materiale resistente, riportante i dati anagrafici del defunto, quali nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto e, se in cimitero, anche il numero identificativo assegnato.

6. Su richiesta degli aventi diritto, l'urna può essere depositata in colombaio, situato in apposita struttura all'interno del cimitero, che abbia destinazione stabile e sia garantito contro ogni profanazione, avente le dimensioni capaci di contenere almeno l'urna cineraria prescelta.

7. Il colombaio è da intendersi quale luogo confinato nel quale l'urna sia racchiudibile, a vista o meno e sullo stesso devono essere indicati gli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso), chiaramente visibili dall'esterno.

8. Il colombaio può essere individuale o plurimo, senza limiti di capienza, ove non incorporato al suolo o in strutture cimiteriali, all'interno di cappelle o tombe, deve essere costruito con materiale resistente e capace di garantire eventuali profanazioni.

Articolo 8 _____
Cinerario comune, giardino delle rimembranze

1. Nel cimitero del comune sono presenti un cinerario comune per la conservazione di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.

2. Il cinerario comune è costituito da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.

3. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune o nel giardino delle rimembranze o interrate in apposito spazio all'interno del cimitero, su disposizione del direttore del cimitero.

4. Nel Cimitero è presente un giardino delle rimembranze, inteso come area definita all'interno del cimitero, in cui disperdere le ceneri. Le dimensioni, la consistenza e la delimitazione di tale giardino è stabilita con apposita determina del Dirigente del Settore, con relazione istruttoria redatta dal responsabile del Cimitero.

Articolo 9 _____
Cremazione stranieri

1. Per la cremazione di salma di straniero si richiede, in aggiunta ai documenti richiesti dagli articoli precedenti, il "nulla osta" del rappresentante diplomatico o Consolare dello Stato cui apparteneva il defunto, competente per giurisdizione territoriale.

2. *In ogni caso potrà avere applicazione, se richiesta e che non sia in contrasto con le norme vigenti, la legge dello Stato cui apparteneva il defunto.*